COMUNE DI CASLANO

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE PROVVISORIA DELL'AREA PUBBLICA E DELLA PROPRIETA' PRIVATA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO del 16 dicembre 1991

PARTE PRIMA

Norme generali

Art. 1 Base legale

Con il presente regolamento, il Comune di Caslano disciplina l'occupazione provvisoria dell'area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito, sulla base:

- degli art. 107, 176, 177, 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987
- della Legge cantonale sul demanio pubblico del 18 marzo 1986
- della Legge cantonale sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954
- degli art. 60 lett. c e art. 114 e seguenti del Regolamento comunale del 18 dicembre 1990.

Art. 2 Generalità

Qualsiasi occupazione dell' area pubblica comunale (beni amministrativi) e della proprietà privata aperta al pubblico transito è soggetta, in base al presente regolamento, a preventiva autorizzazione o concessione del Municipio ed a relativa tassa.

Art. 3 Definizione

- a) <u>Uso comune accresciuto</u>
 uso occasionale, limitato nel tempo, soggetto ad autorizzazione (art. 114 del Regolamento comunale);
- b) <u>Uso particolare</u> uso intensivo o con finalità commerciali, soggetto a concessione (art. 115 del Regolamento comunale).

Art. 4 Procedura

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione o concessione dovrà essere presentata al Municipio in forma scritta, di regola almeno 30 giorni prima dell'occupazione.

Essa dovrà contenere l'indicazione del luogo, il n. di mappa, lo scopo, la durata, l'estensione dell'area da occupare, documentata con disegno o planimetria.

La domanda per l'occupazione dell' area privata aperta al pubblico transito dovrà essere controfirmata dal proprietario.

Art. 5

Condizioni L'occupazione è concessa se compatibile con le esigenze di interesse

pubblico, sicurezza, viabilità pedonale e veicolare, estetiche.

Art. 6

concessione

Autorizzazione, L'atto di autorizzazione o concessione determina l'ubicazione, la superficie, la durata e lo scopo, nonchè eventuali condizioni speciali.

Fissa inoltre la tassa, l'eventuale deposito in garanzia e le modalità di

pagamento.

Autorizzazione e concessione non possono essere cedute a terzi.

Art. 7

Responsabilità Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione risponde personalmente

per eventuali violazioni del presente regolamento e per l'eventuale mancato ossequio degli obblighi imposti dall'atto di concessione o

autorizzazione.

Lo stesso è responsabile per eventuali danni alla proprietà comunale o a

<u>Art.</u> 8

Concessioni e autorizzazioni possono essere revocate in ogni tempo per Revoca

motivi di interesse pubblico o per mancato rispetto dell'atto di

autorizzazione o concessione.

La revoca non comporta obbligo di indennità.

Art. 9 Rinuncia

La rinuncia va inoltrata al Municipio con un preavviso di 30 giorni nel primo anno di occupazione e di 60 giorni per occupazioni superiori a 1 anno.

PARTE SECONDA

Forme d'occupazione

A. Occupazione annuale a scopo commerciale

Art. 10

Definizione E' considerato uso particolare, soggetto a concessione, l'occupazione an-

nuale a scopo commerciale, quale ad esempio l'esposizione su area pubblica di banchi e tavoli per la vendita e l'esposizione di merci, nonchè

l'esposizione di tavolini e sedie da parte di esercizi pubblici.

Art. 11

Durata L'occupazione deve risultare di almeno 6 mesi. La durata massima della

concessione è di 5 anni.

<u> Art.</u> 12

Procedura La domanda va inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima dell'occupazione, secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento.

<u>Art. 13</u>

Condizioni particolari

Il Municipio può autorizzare la posa di infrastrutture quando queste risultino indispensabili allo scopo cui l'area è destinata.

La manutenzione e la pulizia dell'area occupata incombono interamente al concessionario che è tenuto a rispettare le direttive municipali.

Alla scadenza della concessione, come pure nei periodi in cui l'area non viene utilizzata per lo scopo previsto, essa andrà liberata da qualsiasi ingombro e resa accessibile al pubblico.

Art. 14 Garanzia

Per l'occupazione annuale è richiesto un deposito in garanzia. Esso verrà restituito entro 30 giorni dall'avvenuta riconsegna dell'area. L'ammontare è fissato dal tariffario.

B. Occupazione temporanea

Art. 15 Definizione

E' considerato uso comune accresciuto, soggetto ad autorizzazione, l'occupazione temporanea per l'esposizione su area pubblica di bancarelle per la vendita e l'esposizione di merci in occasione di sagre o manifestazioni, la sosta di automezzi per la vendita di merce, l'esposizione di bancarelle per la raccolta di firme, cortei e manifestazioni, ecc.

L'occupazione ciclica (settimanale, mensile, ecc.) è considerata occupazione temporanea.

Art. 16 Procedura

La domanda va inoltrata al Municipio secondo le modalità previste viste dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 17 Condizioni particolari

Non sono ammesse infrastrutture fisse.

Qualsiasi arredo dell'area dev'essere sottoposto alla preventiva approvazione del Municipio.

La manutenzione e la pulizia dell'area occupata incombono interamente al titolare dell'autorizzazione, che è tenuto a rispettare le direttive municipali. Alla scadenza dell'autorizzazione e quando l'area non è utilizzata allo scopo previsto, essa andrà liberata da qualsiasi ingombro e resa accessibile al pubblico.

C. Occupazione temporanea per cantieri, depositi e simili

Art. 18 Definizione

E' considerato uso comune accresciuto, soggetto ad autorizzazione, l'occupazione temporanea per cantieri, depositi e simili, dell'area pubblica strettamente necessaria allo svolgimento di lavori edili.

Art. 19

Procedura

La domanda va inoltrata al Municipio almeno 15 giorni prima dell'occupazione, secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento e corredata da un preciso piano di installazione, il quale deve contenere le misure di sicurezza e i provvedimenti di protezione previsti.

Art. 20

Condizioni particolari

Condizione vincolante per la concessione è l'assenza di alternative su suolo privato. L'area occupata dev'essere cintata secondo le disposizioni del Municipio.

L'esecuzione dev'essere tale da non recare pregiudizio alla viabilità e alla sicurezza generale e in ogni momento dovrà presentare un aspetto ordinato e decoroso.

Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alle necessarie misure di segnaletica stradale, secondo le disposizioni dell'Ufficio comunale di Polizia.

L'occupazione dell'area deve aver luogo nel pieno rispetto Regolamento edilizio comunale.

Art. 21

Garanzia

Prima dell'occupazione dev'essere versato il deposito in garanzia. L'ammontare è fissato dal tariffario.

Art. 22

riconsegna

Manutenzione/ Al titolare dell'autorizzazione incombe la manutenzione dell' area

occupata e delle immediate vicinanze.

dell'area occupata Al termine dell'occupazione, l'area dev'essere ripristinata allo stato primitivo, a totale carico del titolare dell'autorizzazione.

D. Altri generi di occupazione

Art. 23

di sedime pubblico

Manomissione Ogni manomissione di sedime pubblico è soggetto ad autorizzazione. La domanda va inoltrata al Municipio almeno 15 giorni prima della manomissione, secondo le modalità previste dall' art. 4 del presente regolamento.

Art. 23 bis

Garanzia finanziaria

Per scavi su sedime comunale pavimentato viene richiesto un deposito in garanzia per la durata di 2 anni. L'ammontare è fissato dal tariffario. AIL, PTT e ACAP sono esonerati dal deposito in garanzia.

Art. 24

Cavi aerei

La posa di cavi aerei su sedime comunale è soggetta ad autorizzazione. La domanda va inoltrata al Municipio almeno 15 giorni prima dell'installazione, secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 24 bis

Condizioni

La posa di cavi aerei su sedime comunale può essere autorizzata solo

quando non sussistano alternative su suolo privato.

L'altezza minima dal suolo dovrà essere di cm 450 su sedime stradale e di

cm 300 negli altri casi.

Art. 25 Vetrinette

La posa di vetrinette sporgenti sull'area pubblica è soggetta a concessione ed è ammessa soltanto dove esistano marciapiedi, portici o speciali

arretramenti.

La loro sporgenza massima è fissata in cm 25.

Art. 26

Contenitori di piante o fiori

L'esposizione di contenitori con piante o fiori è soggetta ad autorizzazione

ed è ammessa solo a scopo ornamentale.

Cura e manutenzione sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. 27

Tende, parasoli La posa di tende, parasoli, ecc., sporgenti su area pubblica è soggetta a

concessione. E' inoltre applicabile la procedura prevista dalla legge

E' ammessa soltanto dove esistano marciapiedi o aree pedonali. L'altezza minima dal suolo dovrà essere di cm 220, mentre dal bordo del

marciapiede dovrà rispettare un arretramento minimo di cm 30.

Art. 28

Distributori automatici

La posa di distributori automatici su area pubblica è soggetta a concessio-

ne.

Art. 28 bis

Divieti

Sull'area pubblica è vietata la posa di:

- distributori automatici di tabacchi e alcoolici
- apparecchi musicali e giochi automatici.
- macchinette mangiasoldi (slot-machines)

Art. 29

Affissione e pubblicità

L'affissione e la pubblicità sono soggette alle norme della Legge cantonale sulle insegne e ad autorizzazione in applicazione del presente regolamento.

Nessuna affissione può aver luogo nella giurisdizione comunale senza la preventiva autorizzazione del Municipio riservate le insegne non permanenti o meglio quelle destinate a rimanere esposte per meno di un mese che non esigono approvazione preventiva.

In caso di elezioni politiche o votazioni il Municipio può concedere

autorizzazioni generali.

Art. 29 bis

Divieti

L'affissione è vietata su monumenti, tronchi d'albero, pali di condotte elettriche o telefoniche, segnali stradali, edifici pubblici.

Art. 30 Insegne

Sono insegne soggette a concessione comunale ai sensi del presente regolamento, tutte le figurazioni e scritte, luminose e non, ed ogni altro mezzo di richiamo destinato al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma e la presentazione, collocati o sporgenti su area pubblica.

Art. 30 bis Condizioni

Resta riservata la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale. L'esposizione di insegne a braccio è concessa solo quando non sussistano soluzioni su sedime privato.

L'altezza minima dal suolo dovrà essere di cm 450 in assenza di marciapiede e di cm 300 in presenza di marciapiede.

La sporgenza massima di cm 120, ritenuto in ogni caso un arretramento minimo di cm 30 dal bordo del marciapiede.

Insegne su suolo pubblico che hanno per oggetto tabacchi e alcoolici sono vietate.

PARTE TERZA

Tasse

<u> Art. 31</u>

Assoggettamento L'occupazione dell'area pubblica e dell'area privata aperta al pubblico transito è soggetta a tassa.

Esenzioni

Sono esenti da tasse:

- a) le utilizzazioni a fini ideali, come le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini;
- b) le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro.

Art. 32 Ammontare

La tassa è stabilita tenendo conto del genere dell'occupazione, della durata e della superficie dell'area occupata.

La tassa annuale è applicata per occupazioni pari o superiori a 6 mesi. Per occupazioni inferiori a 6 mesi la tassa annuale è dimezzata.

A - Occupazione annuale a scopo commerciale

(da art. 10 a art. 14) tassa annua: fr. 60.--/mq tassa minima fr. 200.--

Deposito in garanzia (art. 14) fr. 30.--/mq, minimo fr. 200.--

B - Occupazione temporanea (da art. 15 a art. 17) tassa giornaliera: fr. 1.--/mo

tassa giornaliera: fr. 1.--/mq tassa minima fr. 50.--

C - Occupazione temporanea per cantieri, depositi e simili (da art. 18 a art. 22)

tassa giornaliera: fr. 1.--/mq tassa minima fr. 50.--

Deposito in garanzia (art. 21) fr. 30.--/mq, minimo fr. 200.--

D - Altri generi d'occupazione

- Manomissione di sedime pubblico (art. 23) tassa giornaliera: fr. 5.--/mq tassa minima fr. 50.--Deposito in garanzia (art. 23 bis) fr. 100.--/mq, minimo fr. 200.--
- 2. Cavi aerei (art. 24) Tassa unica: fr. 50.--
- 3. Vetrinette sporgenti su area pubblica (art. 25) tassa annua: fr. 200.--/mq misurato verticalmente tassa minima fr. 50.-- per pezzo all'anno
- 4. Contenitori di piante o fiori (art. 26) Esenti da tassa.
- 5. Tende, parasoli (art. 27)
 tassa annua: fr. 10.--/mq
 (superficie alla massima estensione)
 tassa minima fr. 50.-- per pezzo all'anno
 Eventuali scritte pubblicitarie vengono inoltre tassate a norma
 dell'art. 30 del presente Regolamento

Le tasse previste all'art. 32.D.5 non sono comulabili con quelle previste all'art. 32 lett. A e B.

- 6. Distributori automatici (art. 28) fr. 500.-- per apparecchio
- 7. Affissione e pubblicità (art. 29) tassa annua: fr. 100.--/mq tassa minima fr. 50.-- per pezzo all'anno
- 8. Insegne (art. 30)

<u>luminose</u>

tassa annua: fr. 200.--/mq

tassa minima fr. 100.-- per pezzo all'anno

non luminose

tassa annua: fr. 100.--/mq

tassa minima fr. 50.-- per pezzo all'anno

Art. 33 Indicizzazione

Le tasse di cui all'art. 32, come pure l'ammontare del deposito in garanzia sono stabilite in base all'Indice nazionale dei prezzi al consumo al dicembre 1991 e automaticamente aggiornate quando l'aumento supera il 5 %

Art. 34

Emissione. pagamento Il Municipio delega l'emissione e l'incasso delle tasse relative all'applicazione del presente regolamento ai competenti servizi dell'amministra-

La tassa andrà pagata entro 30 giorni dall'emissione.

PARTE QUARTA

Disposizioni finali

Art. 35

e concessioni

Autorizzazioni Le autorizzazioni e le concessioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza. Le concessioni e le esistenti autorizzazioni di durata superiore a 1 anno vengono adeguate al presente regolamento entro 1 anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 36

Penalità

Le contravvenzioni al presente regolamento sono passibili di una multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.--, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni. In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata e la concessione revocata.

Art. 37

Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti in materia di occupazione d'area pubblica, in particolare è abrogata l'Ordinanza Municipale del 13 novembre 1973.

Art. 38

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Regolamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 dicembre 1991

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, per delega del Consiglio di Stato, il 14 agosto 1992